

DELIBERAZIONE 15 NOVEMBRE 2022

573/2022/R/EEL

AGGIORNAMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 199/21 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 210/21, DELLA REGOLAZIONE DEI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO. MODIFICHE AL TISSPC

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1227^a riunione del 15 novembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99;
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.A., ora e-distribuzione S.p.A. dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.A. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995 e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del Tribunale Amministrativo Regionale Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 46/2012/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2020, 318/2020/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025;
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 120/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 390/2022/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 390/2022/R/eel), e le relative osservazioni pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 199/21, con cui è recepita la direttiva 2018/2001, al Titolo IV, Capo I, introduce disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;
- il decreto legislativo 199/21, per quanto rileva per le finalità del presente provvedimento, all'articolo 30, comma 1, introduce disposizioni in relazione ai clienti finali che diventano autoconsumatori individuali di energia rinnovabile, distinguendo tra la casistica in cui gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili sono direttamente collegati all'unità di consumo del cliente finale e la

casistica in cui gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili sono ubicati presso siti distinti da quelli presso cui il cliente finale opera (in questo secondo caso, è data la possibilità di realizzare un collegamento elettrico diretto ovvero di utilizzare la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi). In entrambe le casistiche, gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili possono essere nuovi o esistenti e possono essere di proprietà o gestiti da un soggetto terzo rispetto al cliente finale;

- il decreto legislativo 210/21, con cui è stata recepita la direttiva 2019/944, agli articoli da 14 a 17, introduce disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche di cittadini;
- il decreto legislativo 210/21, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, all'articolo 16 introduce una nuova definizione di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), dando mandato all'Autorità di aggiornare la propria regolazione in materia (il vigente Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 120/2022/R/eel ha avviato un procedimento per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21 in materia di autoconsumo;
- la deliberazione 120/2022/R/eel, per quanto di competenza del presente provvedimento, ha previsto:
 - al punto 1., lettera a), di aggiornare il TISSPC per tenere conto delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 210/21 e dall'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 199/21;
 - al punto 3., che i procedimenti avviati con la medesima deliberazione 120/2022/R/eel si concludano con una pluralità di provvedimenti, preceduti da idonee consultazioni, dando priorità agli elementi più urgenti ai fini dell'applicazione della regolazione;
- l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 120/2022/R/eel, con il documento per la consultazione 390/2022/R/eel, in materia di configurazioni per l'autoconsumo previste dal decreto legislativo 199/21 e dal decreto legislativo 210/21, ha indicato i propri orientamenti in merito a:
 - l'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo per effetto della nuova definizione introdotta per identificare i SSPC;
 - l'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi per tenere conto della possibilità di realizzare nuovi Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);
 - l'innovazione della regolazione attualmente vigente, in via transitoria, per la valorizzazione dell'autoconsumo realizzato tramite gruppi di utenti in edifici o condomini o nell'ambito delle comunità energetiche, per tenere conto delle nuove definizioni e dei nuovi perimetri (di seguito: autoconsumo diffuso);
- l'Autorità, in relazione all'aggiornamento del Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, partendo dalla considerazione che, sia le configurazioni realizzabili prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 199/21 e 210/21

individuate e regolamentate dal TISSPC, sia le diverse fattispecie attraverso cui, ai sensi dei predetti decreti legislativi 199/21 e 210/21, può svolgersi la libera attività di autoconsumo “in sito” o “a distanza” mediante l’utilizzo di collegamenti privati (autoconsumatore individuale, cliente attivo, autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta e l’eventuale fattispecie di cliente attivo “a distanza” con linea diretta), sono tutte casistiche particolari della più generale definizione di SSPC introdotta dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 210/21, con il documento per la consultazione 390/2022/R/eel, ha prospettato, di:

- modificare la definizione di SSPC prevista dall’articolo 1, comma 1.1, lettera nn), del TISSPC con la seguente definizione: “nn) **sistema semplice di produzione e consumo (SSPC)**: il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I diversi elementi che costituiscono un sistema semplice di produzione e consumo devono insistere in particelle catastali poste nella disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte di detti sistemi. A tal fine, con il termine disponibilità si intende la piena disponibilità di un’area di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera bb), per quanto riguarda gli impianti di produzione e le unità di consumo, mentre per quanto riguarda i collegamenti elettrici è ammissibile anche il diritto di servitù.”;
- apportare alcune modifiche puntuali al TISSPC al fine di raccordare la nuova definizione di SSPC con le disposizioni regolatorie previste dal medesimo TISSPC;
- prevedere che, nel caso delle particolari configurazioni di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta di cui all’articolo 30, comma 2, punto 2.1), del decreto legislativo 199/21, l’autoconsumatore possa, in ottemperanza a quanto previsto da dall’articolo 30, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo 199/21, richiedere per la predetta configurazione il regime di incentivazione previsto dall’articolo 8 del medesimo decreto legislativo 199/21 e, conseguentemente, che all’energia elettrica autoconsumata si applichino gli oneri generali di sistema e la più generale regolazione prevista dall’Autorità per le tipologie di autoconsumo diffuso;
- escludere dalla regolazione del TISSPC le configurazioni relative all’autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” e al cliente attivo “a distanza” che utilizzano la rete pubblica con obbligo di connessione di terzi per autoconsumare l’energia elettrica prodotta in unità di consumo gestite dal medesimo autoconsumatore, in quanto rientranti nell’ambito delle tipologie di autoconsumo diffuso.

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute all’Autorità osservazioni al documento per la consultazione 390/2022/R/eel da numerosi soggetti interessati a tutte le configurazioni di autoconsumo e di autoconsumo diffuso descritte nel medesimo documento per la consultazione 390/2022/R/eel;
- con riferimento all’aggiornamento del TISSPC e per quanto di competenza del presente provvedimento, tutti i soggetti interessati hanno generalmente condiviso e apprezzato quanto previsto nel documento per la consultazione 390/2022/R/eel;
- inoltre, sono state fornite da alcuni soggetti interessati le seguenti osservazioni in relazione all’aggiornamento del TISSPC:
 - a) necessità, al fine di evitare potenziali equivoci, di eliminare le attuali definizioni delle diverse tipologie di SSPC già previste dal TISSPC attualmente vigente;
 - b) chiarire se sia possibile, nel caso della presenza di contratti di servizio energia o contratti di prestazione energetica (*Energy Performance Contract – EPC*), prevedere che la società che fornisce i servizi energia (eventualmente, anche una ESCo) sia titolare del punto di connessione relativo al soggetto identificato, ai sensi della normativa e della regolazione attualmente vigenti, come cliente finale e della relativa fornitura di energia elettrica;
 - c) chiarire se sia possibile, al netto di quanto previsto dalla definizione di SSPC introdotta dall’articolo 16 del decreto legislativo 210/21, la presenza nel medesimo SSPC di più produttori non appartenenti al medesimo gruppo societario (*de facto*, diverse persone fisiche ovvero diverse persone fisiche e giuridiche ovvero diverse persone giuridiche non appartenenti al medesimo gruppo societario);
 - d) prevedere, al fine di garantire la sicurezza della rete pubblica con obbligo di connessione di terzi, una verifica preliminare di fattibilità tecnica da parte del gestore di rete concessionario del collegamento diretto, pari al massimo a 10 km, nel caso delle configurazioni di autoconsumatore individuale “a distanza” con linea diretta (autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta e cliente attivo “a distanza” con linea diretta);
 - e) esplicitare che il diritto di servitù previsto per i collegamenti elettrici delle unità di consumo e degli impianti di produzione dei SSPC possa riferirsi anche alle concessioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada;
 - f) chiarire come sia calcolata la lunghezza, pari al massimo a 10 km, del collegamento diretto nel caso delle configurazioni di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta;
 - g) prevedere, al fine di evitare potenziali equivoci e di permettere l’equa applicazione di quanto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 rispetto alla casistica delle comunità energetiche rinnovabili, che le configurazioni di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili “a distanza” con linea diretta siano individuate sia con riferimento alla lunghezza del collegamento diretto, pari al massimo a 10 km, che con riferimento alla localizzazione nell’area sottesa alla medesima cabina

- primaria (quest'ultima condizione prevista, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 199/21, nel caso delle comunità energetiche rinnovabili);
- h) chiarire quale sia la modalità operativa secondo cui i clienti finali ricadenti nelle configurazioni per cui trovi applicazione quanto previsto dall'articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 dovranno pagare le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- i) esplicitare che, nel caso delle configurazioni di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta per le quali si opti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21, per l'energia elettrica autoconsumata non si dovranno pagare i corrispettivi di trasmissione e di distribuzione e i corrispettivi di dispacciamento, poiché l'energia elettrica autoconsumata non transita nella rete pubblica con obbligo di connessione di terzi;
- j) chiarire se sia possibile, e secondo quali condizioni, il cambio, nel corso della vita utile della configurazione di autoconsumo e a parità di configurazione elettrica, del trattamento delle configurazioni di autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta (applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera c), e comma 1-bis, del decreto legislativo 199/21 ovvero applicazione delle disposizioni previste per i SSPC);
- con riferimento alla precedente lettera a), si evidenzia che l'Autorità, nell'indicare con il documento per la consultazione 390/2022/R/eel la necessità di apportare modifiche puntuali al TISSPC al fine di raccordare la nuova definizione di SSPC con le disposizioni regolatorie previste dal medesimo TISSPC, intendeva introdurre modifiche che evitassero l'insorgere di ambiguità tra quanto realizzabile prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 e quanto realizzabile successivamente ai medesimi decreti legislativi 199/21 e 210/21;
 - con riferimento alla precedente lettera b), si evidenzia che il combinato disposto della definizione di cliente finale e della definizione di unità di consumo previste dall'attuale quadro normativo e regolatorio comporta che il cliente finale sia la persona fisica o giuridica che, tra l'altro, preleva l'energia elettrica per la quota di proprio uso finale utilizzata dagli impianti per il consumo di energia elettrica gestiti dal medesimo cliente finale. Pertanto, il titolare del punto di connessione attraverso cui è prelevata energia elettrica per gli usi di un cliente finale deve essere il medesimo cliente finale;
 - con riferimento alla precedente lettera c), si evidenzia che la definizione di SSPC introdotta dall'articolo 16 del decreto legislativo 210/21 disciplina in modo esplicito e inequivoco quale sia la casistica secondo cui nel medesimo SSPC possano essere presenti più produttori (persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario);
 - con riferimento alla precedente lettera d), si evidenzia che, nel caso delle configurazioni di autoconsumatore individuale "a distanza" con linea diretta (autoconsumatore individuale da fonti rinnovabili "a distanza" con linea diretta e cliente attivo "a distanza" con linea diretta), nell'ambito dell'iter autorizzativo presso

il relativo Ente autorizzante sia possibile verificare la fattibilità tecnica della realizzazione della linea diretta, anche attraverso il parere dell'eventuale gestore di rete concessionario potenzialmente interessato rispetto alle reti elettriche gestite dal medesimo gestore di rete concessionario.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare il TISSPC introducendo la nuova definizione di SSPC di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 210/21, come indicato nel documento per la consultazione 390/2022/R/eel;
- aggiornare, inoltre, il TISSPC al fine di raccordare la nuova definizione di SSPC con le disposizioni regolatorie già previste dal medesimo TISSPC;
- esplicitare, nella nuova definizione di SSPC, che i collegamenti elettrici delle unità di consumo e degli impianti di produzione dei SSPC possono insistere in aree per le quali uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo SSPC sono in possesso della piena disponibilità ovvero di un diritto di servitù ovvero di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, ivi incluse le concessioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada, accogliendo alcune osservazioni emerse dalla consultazione (lettera e) dell'ultimo insieme di considerati);
- rimandare al provvedimento dell'Autorità che disciplinerà l'autoconsumo diffuso la trattazione delle osservazioni emerse nel corso della consultazione e relative alle tipologie di autoconsumatori "a distanza" con linea diretta pari al massimo a 10 km che vogliono beneficiare della disciplina prevista per l'autoconsumo diffuso, ivi incluse le modalità di calcolo della medesima distanza e le modalità per il passaggio dalla predetta disciplina a quella relativa alle configurazioni rientranti nel TISSPC (lettere da f) a j) dell'ultimo insieme di considerati)

DELIBERA

1. di modificare il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole "le definizioni di cui al Testo Integrato Trasporto,", sono aggiunte le seguenti parole: "le definizioni di cui al Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC),";
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:
"c) **altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC):** l'insieme dei SSPC diversi dalle cooperative storiche dotate di rete propria e diversi dai consorzi storici dotati di rete propria;";
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera cc) è sostituita dalla seguente lettera:
"cc **semplice disponibilità di un'area:** possesso, in relazione a una determinata area, della piena disponibilità ovvero di un diritto di servitù

- ovvero di concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, ivi incluse le concessioni rilasciate ai sensi del Codice della Strada;”;
- all'articolo 1, comma 1.1, la lettera dd) è soppressa;
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera ff) è sostituita dalla seguente lettera: “
“ff) **rete elettrica**: sistema elettrico a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non può essere ricondotto ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Un tale sistema è pertanto riconducibile ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione. In particolare, l'insieme delle reti elettriche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti con obbligo di connessione di terzi e i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera gg) è soppressa;
 - all'articolo 1, comma 1.1, la lettera nn) è sostituita dalla seguente lettera:
“nn) **sistema semplice di produzione e consumo (SSPC)**: il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad un'unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. I diversi elementi che costituiscono un sistema semplice di produzione e consumo, al netto dei soli collegamenti elettrici, devono insistere in particelle catastali poste nella piena disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo. I collegamenti elettrici tra i diversi elementi del SSPC e tra il SSPC e la rete elettrica possono insistere in aree nella semplice disponibilità di uno o più dei soggetti che fanno parte del medesimo sistema semplice di produzione e consumo;”;
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera nnn) è aggiunta la seguente lettera:
“ooo) **TISDC o Testa Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi**: Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel.”;
 - all'articolo 2, comma 2.1, lettera a), dopo le parole “dall'articolo 10 del decreto legislativo 115/08”, sono aggiunte le seguenti parole: “, dall'articolo 16 del decreto legislativo 210/21 e dall'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 199/21”;
 - all'articolo 2, comma 2.1, la lettera c) è sostituita dalla seguente lettera:

“c) completare il quadro definitorio e regolamentare in materia di autoconsumo “in sito” e “a distanza” mediante l’utilizzo di collegamenti privati:

- identificando le diverse configurazioni ammissibili sulla base della normativa primaria esistente e rientranti tra i sistemi semplici di produzione e consumo;
- definendone la relativa regolazione.

Ciò al fine di chiarire il perimetro entro cui l’attività di trasporto e fornitura di energia elettrica tramite collegamenti privati si configura come attività libera di autoconsumo “in sito” o “a distanza” tramite l’utilizzo di collegamenti privati e non confligge con lo svolgimento dei pubblici servizi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (servizi questi ultimi che possono essere svolti esclusivamente in regime di concessione).”;

- all’articolo 3, comma 3.1, le parole “Con il presente provvedimento viene individuato il perimetro entro cui può svolgersi l’attività libera di autoapprovvigionamento energetico e vengono disciplinate le modalità specifiche da applicare ai sistemi semplici di produzione e consumo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera nn), in relazione alle disposizioni in materia di:” sono sostituite dalle seguenti parole: “Con il presente provvedimento è individuato il perimetro entro cui può svolgersi l’attività libera di autoconsumo “in sito” e “a distanza” tramite l’utilizzo di collegamenti privati, configurando i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) di cui all’articolo 1, comma 1, lettera nn), e sono disciplinate le modalità di applicazione, a tali configurazioni, delle disposizioni in materia di:”;
- all’articolo 4, il comma 4.1 è sostituito con il seguente comma:
“4.1 Fino al 25 dicembre 2021 le uniche configurazioni di sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) realizzabili e connettabili alla rete sono quelle che rientrano in una delle sotto-categorie di cui alle seguenti lettere da a) a d):
 - a) i sistemi di autoproduzione (SAP);
 - b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
 - c) gli altri sistemi esistenti (ASE);
 - d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU).A decorrere dal 26 dicembre 2021 sono realizzabili e connettabili alla rete tutte le configurazioni che rientrano nella definizione di SSPC di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera nn).”;
- all’articolo 4, comma 4.3, le parole “un sistema elettrico che possiede” sono sostituite con le seguenti parole: “fino al 25 dicembre 2021, un sistema elettrico in possesso di”;
- all’articolo 4, comma 4.4, le parole “né in alcuno dei sottoinsiemi che compongono l’insieme dei SSPC” sono sostituite dalle seguenti parole: “né nella definizione di SSPC”;
- all’articolo 4, comma 4.5, le parole “di cui al comma 4.1” sono soppresse;

- la rubrica dell'articolo 15 *“Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela nel caso di un cliente finale presente in un ASSPC”* è sostituita dalla seguente rubrica: *“Disposizioni per l'erogazione del servizio di maggior tutela e per l'erogazione del servizio di salvaguardia nel caso di un cliente finale presente in un ASSPC”*;
- 2. di trasmettere la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo come modificato ai sensi della presente deliberazione, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- 3. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo come modificato ai sensi della presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini